

URGENZE ENTRO DICEMBRE 2012

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER PICCOLE ATTIVITA' (FINO A 10 LAVORAT.)

Per le piccole attività, se non di settori particolarmente a rischio, era permesso esibire, entro il 30 giugno scorso, soltanto un'autocertificazione di valutazione dei rischi. Questa scadenza è stata portata (legge 101 del 12.7.12) al 31.12.2012, anche in attesa che venga predisposto da un Comitato Consultivo una metodologia di DVR adatta alle piccole attività.

Ricordando che l'autocertificazione non ha mai sostituito la vera e propria Valutazione dei rischi, si suggerisce caldamente agli interessati di contattarci per predisporre la valutazione completa, considerando che la scadenza di fine anno è ormai prossima

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI NONCHE' DATORI DI LAVORO CHE SIANO RSPP (ACCORDO 11.1.12)

Si ricorda che per i **lavoratori** sono richieste, secondo il tipo di lavoro e l'attività, da 8 a 16 ore; per i **preposti** 8 ore in più e per i **dirigenti** 16 ore.

Per tutti è richiesto aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Per i **nuovi assunti** i corsi dovranno essere completati entro 60 gg dall'assunzione.

Sostanzialmente il termine per i lavoratori è il 11.1.13, e sono ammessi percorsi formativi più brevi (a determinate condizioni) mentre per preposti e dirigenti il termine è il 11.7.13.

Valgono i corsi già fatti, se documentabili.

Entro gennaio 2013 i corsi possono essere effettuati con una certa facilità dal DL e in azienda, dopodiché la cosa diviene più laboriosa.

I **Datori di Lavoro che siano anche RSPP** devono frequentare corsi di durata variabile da 16 ore (attività a basso rischio come commercio, piccoli artigiani, alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliare e informatica, associazioni culturali e sportive, servizi domestici,...) a 32 ore (agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, assistenza sociale non residenziale, ecc), fino a 48 ore (tutte le altre attività manifatturiere).

Per le nuove attività i corsi dovranno essere completati entro 90 gg. E' poi richiesto **aggiornamento quinquennale** (da 6 a 14 ore), anche per **quei vecchi DL=RSPP che fossero stati esonerati**.

Valgono i corsi già frequentati, se rispondenti alla normativa preesistente (16 ore).

FORMAZIONE DEI CONDUTTORI DI MEZZI D'OPERA (ACCORDO 22.2.12)

La formazione per chi **conduce muletti**, autogrù, cestelli elevatori, trattori, escavatori, ecc. prevede un corso teorico pratico da 8 a 34 ore (12 per i mulettisti), a partire dal **22.2.2013**.

La formazione fatta precedentemente, anche di minor durata, sarà riconosciuta valida a determinate condizioni e purchè documentata.

Il corso consentirà l'**abilitazione**, valida 5 anni, rinnovabile con un aggiornamento di 4 ore.

AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP E ASPP

Coloro che non avessero effettuato il necessario aggiornamento formativo quinquennale, sono decaduti dalla possibilità di assumere e/o mantenere il ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP o ASPP.

Un recente pronunciamento della Conferenza Stato Regioni ha chiarito che in tal caso l'idoneità si riconsegua una volta effettuato l'aggiornamento (non c'è bisogno di frequentare di nuovo tutto il ciclo di corsi).

La formazione non può essere più rinviata ed anzi deve essere affrettata, specialmente per chi fino ad ora ha fatto poco. Si sottolinea l'importanza di prendere accordi con i formatori per verificare la validità di quanto effettuato in passato e per pianificare un percorso valido.

ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE OLTRE 25 POSTI LETTO

Con il DM 16.3.12 è stato permesso, alle vecchie strutture ricettive oltre 25 posti letto (quelle esistenti quando entrò in vigore la relativa normativa del 1994), di **completare l'adeguamento alle misure antincendio entro il 31.12.2013**, presentando un piano e potendo garantire almeno una serie di requisiti minimi, indicati nel Decreto.

Per chi non avesse tempestivamente presentato il piano l'attività è interdetta, ma può sempre proseguirla mettendo in atto i requisiti minimi e presentando quindi il piano ai VVF.

ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE

Nel recente DL 158 del 13.9.12 noto come Decreto Salute, all'articolo 6 vi sono disposizioni di normativa antincendio per le strutture sanitarie e socio sanitarie. In pratica si preannuncia che per esse verrà aggiornata la normativa tecnica antincendio ed i relativi requisiti di sicurezza, con criteri di semplificazione e di minor costo e con scadenze articolate per la realizzazione. Inoltre si prevede una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti all'entrata in vigore del DM 18.9.02.

In pratica si preannunciano semplificazioni che potranno essere utili specialmente alle strutture da sistemare

DL 158 del 13.9.12 Art.6 comma c)

adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio;

d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.